

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2018-3301 del 28/06/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Oggetto                     | D.Lgs n. 152/2006 e smi - L.R. N. 21/2004 e smi - L.R. N. 13/2015 - DGR n. 1795/2016 - Societa' Agricola Ferruzzi S.r.l. - Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto IPPC esistente di allevamento intensivo di suini (Punto 6.6 lettera b) e lettera c) All. VIII alla Parte II del D.Lgs 152/2006 e smi) sito in comune di Ravenna, localita' Porto Fuori, Via Bonifica n.87. Aggiornamento per modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale n. 3935 del 18/12/2015. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2018-3464 del 28/06/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Struttura adottante         | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dirigente adottante         | ALBERTO REBUCCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Questo giorno ventotto GIUGNO 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

---

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

Oggetto: D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - L.R. N. 21/2004 E SMI - L.R. N. 13/2015 - DGR N. 1795/2016 - **SOCIETÀ AGRICOLA FERRUZZI S.R.L. - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER L'IMPIANTO IPPC ESISTENTE DI ALLEVAMENTO INTENSIVO DI SUINI (PUNTO 6.6 LETTERA B) E LETTERA C) ALL. VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS 152/2006 E SMI) SITO IN COMUNE DI RAVENNA, LOC. PORTO FUORI, VIA BONIFICA N.87.**

**AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 3935 DEL 18/12/2015.**

IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che il gestore **Società Agricola Ferruzzi Srl**, con sede legale in comune di Cesena (FC), loc. san Vittore di Cesena, Via del Rio n.400 (P.I. 00592070403) e installazione in comune di Ravenna, località Porto Fuori, Via Bonifica n. 87, ha presentato tramite Portale Regionale IPPC-AIA, in data 09/03/2018 (PGRA/2018/3286 del 12/03/2018) la **Comunicazione di modifica dell'AIA** n. 3935 del 18/12/2015, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., per riattivazione dei capannoni di ricovero n. 1, n.2, n.5, modifica del sistema di stabulazione interna ai medesimi capannoni e modifica del ciclo produttivo senza variazione della potenzialità massima autorizzata;

**RICHIAMATI:**

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" e in particolare il Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e smi in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- la Circolare Regionale del 01/08/2008 PG/2008/187404 avente per oggetto "Prevenzione e riduzione dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs 59/05 e della L.R. n. 21/04", la quale fornisce gli strumenti per individuare le modifiche sostanziali e le modifiche non sostanziali delle AIA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 5249 del 20/04/2012 avente ad oggetto: "Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate";

- il Regolamento Regionale 15 Dicembre 2017, n. 3 emanato con Decreto di Giunta Regionale n. 209 del 15/12/2017, avente ad oggetto: "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";
- il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" che introduce modifiche al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- documenti BREFs, o relativi Draft di revisione, Conclusioni sulle BAT (redatti ed emanati a livello comunitario e presenti all'indirizzo internet <http://eippcb.jrc.es/reference/> adottato dalla Commissione Europea), che prendono in esame le specifiche attività IPPC svolte nel sito in oggetto del presente provvedimento e le attività trasversali, comuni a tutti i settori (principi generali del monitoraggio, migliori tecniche disponibili per le emissioni prodotte dagli stoccaggi, migliori tecniche disponibili in materia di efficienza energetica, ecc...); per le parti non compiutamente illustrate e approfondite dai BREF comunitari, possono essere considerati utili i documenti quali Linee guida (emanate a livello nazionale dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare);

#### VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare gli artt. 14 e 16 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 Ottobre 2016*, di approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AIA;
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

**VISTA** la Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della commissione del 15 Febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 21 Febbraio 2017;

**VISTA** la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 115 del 11 Aprile 2017 della Regione Emilia Romagna con la quale viene approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), che contiene le misure per il risanamento della qualità dell'aria al fine di ridurre i livelli degli inquinanti sul territorio regionale e rientrare nei valori limite e nei valori obiettivo fissati dalla Direttiva 2008/50/CE e dal D.Lgs. n. 155/2010;

**CONSIDERATO** che dall'istruttoria svolta dall'incaricato del procedimento, individuato per la pratica ARPAE n. 9003/2018, emerge che:

- con provvedimento n. 3935 del 18/12/2015 del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna, è stato rilasciato il Riesame, con valenza anche in termini tariffari di rinnovo, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, al gestore **Società Agricola Ferruzzi Srl**, con sede legale in comune di Cesena (FC), loc. san Vittore di Cesena, Via del Rio n.400 (P.I. 00592070403) e installazione in comune di Ravenna, località Porto Fuori, Via Bonifica n. 87, per l'esercizio dell'attività IPPC di allevamento intensivo suinicolo (punto 6.6, lettera b. – suini di oltre 30 kg – e lettera c. – scrofe – dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.);
- in data 09/03/2018 è stata trasmessa la **comunicazione di modifica non sostanziale** dell'AIA n. 3935 del 18/12/2015, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., da parte del gestore **Società Agricola Ferruzzi Srl**, acquisita al nostro PGRA/2018/3286 del 12/03/2018.

In particolare, l'Azienda propone:

1. riattivazione dei capannoni n.1, n.2 e n.5, come già previsto e autorizzato nell'AIA n. 3935 del 18/12/2015, nei quali era previsto lo svolgimento del ciclo di ingrasso dei suini;
  2. ristrutturazione interna dei capannoni n. 1 e n.2 con i seguenti interventi:
    - modifica della ventilazione da naturale a forzata, con installazione di n. 14 ventilatori per capannone, aventi portata massima di 8000 mc/h. L'ingresso dell'aria sarà dato da n. 43 finestre per una superficie totale di 73,53 mq per capannone;
    - variazione del sistema di stabulazione con sostituzione del pavimento pieno (attuale) in favore di pavimentazione totalmente fessurata;
    - modifica del sistema di raccolta dei liquami tramite applicazione di un raschiatore che li convoglia frequentemente verso un'unica tubazione già esistente;
  3. ristrutturazione interna del capannone n. 5 tramite variazione del sistema di stabulazione da pavimentazione totalmente fessurata a pavimentazione parzialmente fessurata;
  4. implementazione del ciclo produttivo con possibilità di allevamento nei capannoni n.1, n.2 e n. 5 delle scrofe, in alternativa ai suini da ingrasso, **senza modificare la potenzialità massima autorizzata**, tale per cui si sviluppino i seguenti scenari da attivare sulla base delle esigenze di mercato:
    - Scenario 1: assetto attualmente autorizzato con riattivazione dei capannoni n. 1, n.2, n.5 per l'accrescimento suini grassi da salumificio. La potenzialità massima dell'installazione è pari a 15.887 capi di cui 4.837 suini grassi, 1.469 lattonzoli e 9.581 scrofe.
    - Scenario 2: nei capannoni n. 1 e n.2 vengono allevate scrofe in zona parto (280 scrofe per ogni capannone) e nel capannone n. 5 vengono introdotte le scrofe in gestazione in box multiplo (800 scrofe). La potenzialità massima dell'installazione è pari a 10.915 capi di cui 9.446 scrofe e 1.469 lattonzoli (non vengono inseriti suini grassi).
- la succitata Comunicazione si configura come modifica non sostanziale che richiede l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi delle disposizioni impartite dalla Regione Emilia Romagna con la Circolare Regionale del 01/08/2008 PG/2008/187404;
  - ai fini del procedimento istruttorio, ai sensi della L.R. 13/2015 e di quanto previsto dalla nota ARPAE PGRA/2015/7546 del 31/12/2015, per la valutazione tecnica delle modifiche proposte dall'Azienda, questa SAC di Ravenna ha richiesto il supporto tecnico al Servizio Territoriale – Unità IPPC-VIA con nota PGRA/2018/4318 del 04/04/2018;
  - in data 07/05/2018 è stata acquisita la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE – Unità IPPC-VIA (PGRA/2018/5853 del 07/05/2018);
  - in data 04/05/2018 è stato acquisito al PGRA/2018/5943 del 09/05/2018, il parere espresso dall'Azienda USL della Romagna;
  - con nota PGRA/2018/5857 del 07/05/2018 questa Agenzia - SAC di Ravenna ha richiesto documentazione integrativa, con contestuale sospensione dei termini del procedimento in quanto ;
  - in data 05/06/2018 è stata acquisita al ns. PGRA/2018/7290 del 05/06/2018, la documentazione integrativa trasmessa tramite Portale regionale IPPC-AIA, ritenuta completa di tutti gli elementi richiesti con la nostra succitata nota del 04/05/2018, per cui si è provveduto a richiedere il parere di competenza agli Enti coinvolti, con nota PGRA/2018/7694 del 13/06/2018;
  - in data 26/06/2018 è stato acquisito il parere favorevole dell'Azienda AUSL della Romagna – Servizio Veterinario;
  - l'AIA n. 3935 del 18/12/2015 autorizza la riattivazione dei tre capannoni oggetto di modifica, per la fase di accrescimento e ingrasso di suini, previa comunicazione della stessa da parte della Società, per cui si ritiene adempiuto quanto prescritto al punto 10, del Capitolo D1 – Piano di adeguamento e miglioramento dell'impianto, definito nell'Allegato parte integrante del provvedimento AIA vigente, fermo restando che la Società dovrà presentare la Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti modificata in virtù dell'aumento della capacità effettiva (che risulterà pari alla consistenza massima) dando evidenza della disponibilità dei terreni utili ai fini delle attività di spandimento di tutto l'effluente prodotto;
  - per quanto riguarda lo sviluppo del ciclo produttivo denominato "Scenario 1": gli interventi di ristrutturazione/adequamento previsti per i capannoni n.1, n.2 e n.5, con lo svolgimento della fase di accrescimento di suini nei medesimi capannoni, come riportato in sintesi ai succitati punti e meglio definito nella documentazione presentata in data 09/03/2018 e 05/06/2018 dalla Società, determinano, in relazione all'intero processo, una generalizzata riduzione delle emissioni di ammoniaca (NH<sub>3</sub>) di circa il 6,5%, il

permanere delle medesime emissioni di metano, nonché una migliore salubrità dell'ambiente ai fini del benessere dei capi.

Nello specifico la variazione del sistema di stabulazione nei ricoveri oggetto di modifica (n.1, n.2, n.5) permette:

- a) una riduzione delle emissioni di ammoniaca dai ricoveri di circa il 50% rispetto all'assetto attuale;
- b) una riduzione nella produzione di liquami da 112.500m<sup>3</sup> a 103.194 m<sup>3</sup> rispetto all'assetto attuale;
- per quanto riguarda lo sviluppo del ciclo produttivo denominato "Scenario 2": gli interventi di ristrutturazione/adeguamento previsti per i capannoni n.1, n.2, n.5, con l'effettuazione del ciclo produttivo di sole scrofe nell'installazione (non sono presenti suini grassi), come riportato in sintesi ai succitati punti e meglio definito nella documentazione presentata in data 09/03/2018 e 05/06/2018 dalla Società, determinano, in relazione all'intero processo, una generalizzata riduzione delle emissioni di ammoniaca (NH<sub>3</sub>) di circa il 21,5%, e di metano di circa il 16,7%, nonché una migliore salubrità dell'ambiente ai fini del benessere dei capi.

Nello specifico la variazione del sistema di stabulazione nei ricoveri oggetto di modifica (n.1, n.2, n.5) e lo svolgimento nell'intera installazione di cicli di sole scrofe, permette:

- a) una riduzione delle emissioni di ammoniaca dai ricoveri di circa il 44% rispetto all'assetto attuale;
- b) una riduzione nella produzione di liquami da 112.500m<sup>3</sup> a 90.315 m<sup>3</sup> rispetto all'assetto attuale;
- con particolare riferimento alle migliori tecnologie disponibili applicate dall'Azienda definite BAT (*Best Available Techniques*), la variazione del sistema di stabulazione nei capannoni n. 1, n. 2 e n.5, è conforme alle tecniche definite nel documento BAT Conclusions emanate il 21/02/2017 per il settore allevamenti, in quanto la nuova pavimentazione permette una rilevante diminuzione dell'ammoniaca dalla fase di ricovero (con esclusivo riferimento ai soli capannoni interessati dall'intervento), rispetto alle emissioni emesse con quella attuale: per i capannoni in oggetto la nuova tipologia di stabulazione proposta (pavimento totalmente fessurato e pavimento parzialmente fessurato) rientra nella BAT 30a.3 "Raschiatore per una rimozione frequente del liquame in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato".
- con particolare riferimento a quanto previsto al capitolo 9.5 "Agricoltura" del PAIR2020, la modifica della ventilazione nei capannoni n.1 e n. 2, da naturale a forzata, è conforme alle misure atte alla riduzione delle emissioni di ammoniaca in atmosfera definite dal Piano stesso;
- con particolare riferimento alla potenzialità massima dell'installazione gestita dalla Società Agricola Ferruzzi S.r.l., sita in comune di Ravenna, località Porto fuori, Via Bonifica n. 87 si rileva il permanere della medesima potenzialità produttiva precedentemente autorizzata dall'AIA n. 3935 del 18/12/2015. A seguito della realizzazione degli interventi previsti per i capannoni n.1, n.2 e n.5 la Società intende ottenere l'autorizzazione per lo svolgimento di due possibili tipologie di ciclo produttivo, per le categorie IPPC già autorizzate. Per entrambe le categorie IPPC, punto 6.6.b – suini grassi e punto 6.6.c – scrofe, in entrambi gli scenari proposti, non si ha aumento della potenzialità massima di allevamento, ma un esclusiva ricollocazione dei capi negli spazi definiti sulla base della Superficie Utile di Allevamento:
  - a) Scenario 1: Potenzialità massima di allevamento pari a 15.887 capi di cui 4.837 suini grassi, 9.581 scrofe e 1.469 lattonzoli.
  - b) Scenario 2: Potenzialità massima di allevamento pari a 10.915 capi di cui 9.446 scrofe e 1.469 lattonzoli (non vengono inseriti suini grassi). Tale soluzione vincola la Società ad adottare per il capannone n. 3 e parte del capannone n.4 una densità pari a 1,5 m<sup>2</sup>/capo, e pari a 2,5 m<sup>2</sup>/capo nel capannone n.5, per l'allevamento delle scrofette.
- l'Azienda ha provveduto alla presentazione delle relazioni annuali (Report), contenenti la descrizione delle attività di monitoraggio effettuate e dei relativi risultati, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. parte seconda, titolo III-bis;
- il presente atto si configura come aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 3935 del 18/12/2015;

**CONSIDERATO** che il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente anche nel caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto;

**VISTA** la nota circolare Prot. 0022295 GAB del 27/10/2014 con cui il MATTM ha recentemente diramato primi indirizzi per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina in materia di IPPC recata dal Titolo III-bis alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs n. 46/2014;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, i termini di conclusione del procedimento per il rilascio di AIA sono fissati pari a 60 giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

**SI INFORMA** che:

- ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i, il responsabile del presente procedimento amministrativo è il collaboratore Tecnico Professionale individuato nella succitata pratica sinadoc di Arpa e della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;
- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

#### **DISPONE**

1. **di considerare** le modifiche proposte dalla **Società Agricola Ferruzzi Srl**, in qualità di gestore, avente sede legale in comune di Cesena (FC), loc. san Vittore di Cesena, Via del Rio n.400 (P.I. 00592070403), come **MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA**;
2. **di rilasciare** alla **Società Agricola Ferruzzi Srl**, in qualità di gestore, **l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) aggiornata e modificata** come descritto in premessa, per lo svolgimento dell'attività di allevamento intensivo suinicolo di cui al punto 6.6. lettera b) e punto 6.6. lettera c) dell'allegato VIII alla parte II del Dlgs n. 152/2006 e s.m.i. nell'installazione sita in comune di comune di Ravenna, località Porto Fuori, Via Bonifica n. 87;
3. **di stabilire che** nell'installazione in oggetto possono essere svolte due tipologie di ciclo produttivo, per le quali **sono definite le seguenti potenzialità massime**:
  - a) **SCENARIO 1:** svolgimento di allevamento intensivo suinicolo con attività IPPC di cui al punto 6.6. lettera b) e punto 6.6. lettera c) dell'allegato VIII alla parte II del Dlgs n. 152/2006 e s.m.i..  
La potenzialità massima di allevamento è di 15.887 capi di cui 4.837 suini grassi (punto 6.6. lettera b), 9.581 scrofe (punto 6.6. lettera c) e 1.469 lattonzoli.  
I suini grassi sono introdotti esclusivamente nei capannoni n. 1, n.2 e n.5.
  - b) **SCENARIO 2:** svolgimento di allevamento intensivo suinicolo con attività IPPC di cui al punto 6.6. lettera c) dell'allegato VIII alla parte II del Dlgs n. 152/2006 e s.m.i..  
La potenzialità massima dell'installazione è pari a 10.915 capi di cui 9.446 scrofe (punto 6.6. lettera c) e 1.469 lattonzoli.  
I suini grassi non sono introdotti nel ciclo produttivo. Le scrofette introdotte nel capannone n.3 e nella parte dedicata del capannone n. 4 devono disporre di una superficie utile pari a 1,5 m<sup>2</sup>/capo.
4. **di aggiornare** l'AIA n. 3935 del 18/12/2015 per:
  - a) riattivazione dei capannoni n.1, n.2 e n.5;
  - b) ristrutturazione interna dei capannoni n. 1 e n.2 con i seguenti interventi:
    - modifica della ventilazione da naturale a forzata, con installazione di n. 14 ventilatori per capannone, aventi portata massima di 8000 mc/h. L'ingresso dell'aria sarà dato da n. 43 finestre per una superficie totale di 73,53 mq per capannone;
    - variazione del sistema di stabulazione con sostituzione del pavimento pieno (attuale) in favore di pavimentazione totalmente fessurata;
    - modifica del sistema di raccolta dei liquami tramite applicazione di un raschiatore che li convoglia frequentemente verso un'unica tubazione già esistente;
  - c) ristrutturazione interna del capannone n. 5 tramite variazione del sistema di stabulazione da pavimentazione totalmente fessurata a pavimentazione parzialmente fessurata;
  - d) variazione del ciclo produttivo con possibilità di allevamento nei capannoni n.1, n.2 e n. 5 delle scrofe, in alternativa ai suini da ingrasso (già autorizzati), senza modificare la potenzialità massima, tale per cui si sviluppano i seguenti scenari:
    - Scenario 1: assetto attualmente autorizzato con riattivazione dei capannoni n. 1, n.2, n.5 per l'accrescimento suini grassi da salumificio. La potenzialità massima dell'installazione è pari a 15.887 capi di cui 4.837 suini grassi, 1.469 lattonzoli e 9.581 scrofe.

- Scenario 2: nei capannoni n. 1 e n.2 vengono allevate scrofe in zona parto (280 scrofe per ogni capannone) e nel capannone n. 5 vengono introdotte le scrofe in gestazione in box multiplo (800 scrofe). La potenzialità massima dell'installazione è pari a 10.915 capi di cui 9.446 scrofe e 1.469 lattonzoli (non vengono inseriti suini grassi).
5. **di vincolare** lo svolgimento dell'attività descritta nello scenario 1 e nello scenario 2 all'ultimazione di tutti gli interventi previsti e ivi autorizzati, per cui la Società **è tenuta a dare comunicazione della data di fine lavori**, tramite PEC a questa SAC - ARPAE, entro 30 giorni dall'ultimazione delle opere previste;
6. **di vincolare** lo svolgimento del ciclo produttivo alle seguenti condizioni di esercizio relative ai capannoni coinvolti nei due Scenari proposti, che tengono conto della densità dei capi per il mantenimento delle condizioni di benessere dei suini (per quanto riguarda i capannoni non citati permangono le condizioni già autorizzate):

• **Scenario 1:**

| Capannone | Categoria Capi     | SUA (m <sup>2</sup> ) | SUS (m <sup>2</sup> /capo) | Potenzialità massima (n. capi) |
|-----------|--------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1         | Suini grassi       | 1.835,92              | 1,15                       | 1.596                          |
| 2         | Suini grassi       | 1.835,92              | 1,15                       | 1.596                          |
| 3         | Scrofette (86/110) | 1.835,92              | 0,95                       | 1.933                          |
| 4 (parte) | Scrofette (31/85)  | 1.524,17              | 0,85                       | 1.814                          |
| 5         | Suini grassi       | 1.891,72              | 1,15                       | 1.645                          |

• **Scenario 2:**

| Capannone | Categoria Capi                       | SUA (m <sup>2</sup> ) | SUS (m <sup>2</sup> /capo) | Potenzialità massima (n. capi) |
|-----------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1         | Scrofe zona parto in gabbia          | 1.835,92              | 280 posti                  | 280                            |
| 2         | Scrofe zona parto in gabbia          | 1.835,92              | 280 posti                  | 280                            |
| 3         | Scrofette (86/110)                   | 1.835,92              | 1,15                       | 1.224                          |
| 4 (parte) | Scrofette (31/85)                    | 1.524,17              | 1,15                       | 1.028                          |
| 5         | Scrofe in gestazione in box multiplo | 2.000,00              | 2,5                        | 800                            |

7. **di aggiornare** l'AIA n. 3935 del 18/12/2015 in relazione alle modifiche tecniche, già citate nelle premesse del presente provvedimento, come di seguito riportato:
- a) Quanto descritto nell'Allegato - Sezione C – al paragrafo **“Descrizione del Ciclo Produttivo”**, viene **aggiornato e sostituito** come di seguito riportato:

**“Descrizione del Ciclo Produttivo**

*L'allevamento sorge su una superficie complessiva di 111.252 m<sup>2</sup> di cui 33.240 m<sup>2</sup> di superficie utile di allevamento. Il sito è costituito da 42 capannoni dedicati a ricovero animali, un locale dedicato agli uffici e deposito, una rimessa attrezzi e un fienile. Inoltre, anche se appena fuori dal perimetro aziendale, si trovano 8 vasche di stoccaggio liquami.*

*Trattasi di allevamento suinicolo ove avviene l'allevamento di scrofe (Categoria IPPC 6.6.c) ai fini della produzione di suinetti destinati alla vendita e l'attività di ingrasso suini da salumificio (Categoria IPPC 6.6.b). L'Azienda non si occupa della fase di svezzamento dei suinetti, la quale viene gestita da aziende esterne. Nei 42 capannoni vengono svolte le diverse fasi di allevamento: zona parto, zona fecondazione e gestazione, zona ingrasso. Il tipo di stabulazione varia in base alla tipologia di capo allevato e alla fase di allevamento.*

**Allevamento scrofe.** *Le scrofe feconde, dopo circa 35 giorni vengono spostate nel reparto dedicato alla gestazione per un periodo che dura circa 75 giorni. Al momento del parto, vengono spostate nell'apposita*

zona, ove restano per circa 30 gg, che corrisponde al periodo di allattamento dei suinetti. Il ciclo delle scrofe può durare 140-150 giorni. Le sale parto lavorano con cicli tutto pieno-tutto vuoto e al termine di ognuno vengono effettuate le operazioni di pulizia e disinfezione che prevedono un vuoto sanitario di circa 7 gg, per cui si determinano circa 11 cicli/anno. La fase di svezzamento dei suinetti avviene in aziende esterne.

**Allevamento suini.** Il ciclo produttivo della fase di ingrasso consiste nell'ingresso in azienda dei lattonzoli aventi il peso di circa 25-30 kg. Questi vengono prodotti nell'allevamento di Via Bonifica e allontanati dopo la fase di allattamento per un periodo di circa 80/90 giorni durante il quale vengono gestiti in aziende esterne per la fase di svezzamento. I capi vengono reinseriti nei ricoveri dedicati alla fase di ingrasso (capannoni n. 1, n.2 e n. 5). Il ciclo ha una durata di circa 120 gg a seguito dei quali, raggiunto il peso di circa 160 kg, i capi vengono avviati a macellazione.

Il lavaggio delle stalle avviene con il liquame chiarificato derivante dal trattamento di ossigenazione e successiva fase di decantazione gravitazionale del fango che avviene grazie al passaggio dello stesso nelle due vasche di trattamento (D6 e D5) in cemento che poi lo avvia ai 6 lagoni di stoccaggio. Si ha quindi un riciclo della parte chiarificata del liquame, che a seguito delle operazioni di lavaggio viene nuovamente inviato ai lagoni in terra tramite condotte di collegamento. Sono quindi presenti 8 vasche di stoccaggio di cui 5 in terra (lagoni D1-D2-D3-D4/a-D4/b) e 3 in cemento (D5-D6-D7). I bacini sono al di fuori dei perimetri aziendali posti nelle immediate vicinanze a sud dei capannoni. Il volume utile di stoccaggio complessivo è di 109.100 m<sup>3</sup>.

L'Azienda ha effettuato la verifica di collaudo dei bacini di stoccaggio nel 2011 (Relazione ns.PG. 57837 del 29/06/2012), a seguito della quale è stato redatto un crono-programma delle attività di adeguamento, per cui l'Azienda risulta aver provveduto.

L'Azienda effettua l'utilizzo agronomico degli effluenti prodotti dall'allevamento, e dispone di sufficienti terreni per lo spandimento dei quantitativi di azoto prodotti, con riferimento alla potenzialità effettiva.

### **Assetto futuro**

A seguito degli interventi di ristrutturazione dei capannoni n.1 – n.2 e n. 5 di seguito elencati, viene riattivata la fase di ingrasso dei suini, precedentemente non effettuata per motivi commerciali. Gli interventi di adeguamento e miglioramento strutturale dei ricoveri sono:

- ristrutturazione interna dei capannoni n. 1 e n.2: modifica della ventilazione da naturale a forzata, con installazione di n. 14 ventilatori per capannone, aventi portata massima di 8000 mc/h, variazione del sistema di stabulazione con applicazione di pavimentazione totalmente fessurata e modifica del sistema di raccolta dei liquami tramite installazione di un raschiatore;
- ristrutturazione interna del capannone n. 5 tramite variazione del sistema di stabulazione da pavimentazione totalmente fessurata a pavimentazione parzialmente fessurata;

Nell'installazione verranno svolte due tipologie ciclo produttivo denominate Scenario 1 e Scenario 2, attivate alternativamente in base alle esigenze di mercato.

### **Scenario 1:**

Svolgimento di allevamento intensivo suinicolo con attività IPPC di cui al punto 6.6. lettera b) e punto 6.6. lettera c) dell'allegato VIII alla parte II del Dlgs n. 152/2006 e s.m.i..

La **potenzialità massima** di allevamento è di **15.887 capi** di cui 4.837 suini grassi (Categoria IPPC punto 6.6. lettera b), 9.581 scrofe (Categoria IPPC punto 6.6. lettera c) e 1.469 lattonzoli, corrispondenti a 1.850,43 t p.v.. Risulta una produzione massima di liquami di 103.197 mc/anno.

La **potenzialità effettiva** di allevamento è di **12.327 capi** di cui 4837 suini grassi, 6940 scrofe e 550 lattonzoli, corrispondenti a 1.381,8 t p.v.. Sulla base della stabulazione adottata, e del numero dei capi presenti, utilizzando i parametri di calcolo definiti dal Regolamento Regionale n. 3/2017, risulta una produzione di liquami pari a 74.951 mc/anno (aventi un contenuto di azoto pari a 138.693 kg).

I suini grassi sono introdotti solo nei capannoni n. 1, n. 2 e n.5, nel rispetto degli spazi definiti dal progetto.

### **Scenario 2:**

Svolgimento di allevamento intensivo suinicolo con attività IPPC di cui al punto 6.6. lettera c) dell'allegato VIII alla parte II del Dlgs n. 152/2006 e s.m.i..

La **potenzialità massima** di allevamento è di **10.915 capi** di cui 9.446 scrofe (Categoria IPPC punto 6.6. lettera c) e 1.469 lattonzoli, corrispondenti a 1.530,7 t p.v.. Risulta una produzione massima di liquami di 90.315 mc/anno.

La **potenzialità effettiva** di allevamento è di **9.102 capi** di cui 8.552 scrofe (Categoria IPPC punto 6.6. lettera c) e 550 lattonzoli, corrispondenti a 1.223 t p.v.. Sulla base della stabulazione adottata, e del numero dei capi presenti, utilizzando i parametri di calcolo definiti dal Regolamento Regionale n. 3/2017, risulta una produzione di liquami pari a 72.818 mc/anno (aventi un contenuto di azoto pari a 117.547 kg).

Non viene effettuata la fase di ingrasso dei suini, pertanto i capannoni n.1, n.2 e n.5 vengono utilizzati come ricoveri per scrofe in zona parto in gabbia (capannone n.1 e n.2) e scrofe in gestazione in box multipli (Capannone n.5). Al fine di mantenere il benessere dei capi viene aumentata la superficie utile a disposizione delle scrofe presenti nel capannone n.3, in parte del capannone n. 4 (parte dedicata all'allevamento scrofe) e nel capannone n.5.

- b) Quanto descritto nell'Allegato - Sezione D – al capitolo D2.6 “Emissioni nel suolo” viene **integrato** con quanto di seguito riportato:

#### **“Assetto futuro**

A seguito della realizzazione degli interventi ristrutturazione /adeguamento dei capannoni n.1, n.2 e n.5 nell'installazione si potranno svolgere due differenti tipologie di ciclo produttivo denominate “Scenario 1” e “Scenario 2”, le quali si svilupperanno nel rispetto delle seguenti condizioni.

I calcoli di produzione degli effluenti sono stati effettuati sulla base dei parametri definiti dal Regolamento Regionale n.3/2017. Si prendono i valori come riportati nelle Schede Tecniche D presentate in data 05/06/2018 per ognuno degli scenari proposti.

#### **Scenario 1**

1. La consistenza massima di allevamento è di **15.887 capi** (di cui 4.837 suini grassi, 3747 scrofette, 1.469 lattonzoli, 5.834 scrofe in gestazione) corrispondenti a **1.850,43 t** di peso vivo;
2. La consistenza effettiva è di 12.327 capi (di cui 4.837 suini grassi, 6940 scrofe e 550 lattonzoli) corrispondenti a 1.381,8 t p.v.
3. i suini grassi sono allevati esclusivamente nei capannoni n.1, n.2 e n.5;
4. Il quantitativo totale annuo di azoto prodotto, per un carico di 1.381,8 t di peso vivo, è pari a **138.693 kg** corrispondenti a 74.951 m<sup>3</sup> di liquame.
5. Per lo stoccaggio dei liquami l'Azienda dispone di bacini di stoccaggio sia in terra sia in cemento per un volume complessivo di **109.100 m<sup>3</sup>** presso l'allevamento.
6. L'Azienda effettua principalmente l'utilizzo agronomico degli effluenti prodotti dall'allevamento, e dispone di terreni utili sufficienti per la distribuzione di tutto il carico di azoto prodotto. Qualora intendesse cedere una quota o tutto l'effluente è tenuta all'aggiornamento della Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti, secondo le modalità e le tempistiche definite dalla norma di settore.

#### **Scenario 2**

1. La consistenza massima di allevamento è di **10.915 capi/ciclo** di cui 9.446 scrofe e 1.469 lattonzoli, 5.834 scrofe in gestazione) corrispondenti a **1.530,7 t p.v.m/anno**;
2. La consistenza effettiva è di **9.102 capi/ciclo** di cui 8.552 scrofe e 550 lattonzoli) corrispondenti a 1.223 t p.v.m./anno
3. non avviene la fase di ingrasso dei suini;
4. Il quantitativo totale annuo di azoto prodotto, per un carico di 1.223 t di peso vivo, è pari a 117.547 kg corrispondenti a 72.818 mc/anno di liquame.
5. Per lo stoccaggio dei liquami l'Azienda dispone di bacini di stoccaggio sia in terra sia in cemento per un volume complessivo di **109.100 m<sup>3</sup>** presso l'allevamento.
6. L'Azienda effettua principalmente l'utilizzo agronomico degli effluenti prodotti dall'allevamento, e dispone di terreni utili sufficienti per la distribuzione di tutto il carico di azoto prodotto. Qualora intendesse cedere una quota o tutto l'effluente è tenuta all'aggiornamento della Comunicazione di

utilizzo agronomico degli effluenti, secondo le modalità e le tempistiche definite dalla norma di settore.”

- c) Quanto descritto nell’Allegato - Sezione D – al capitolo D2.4 “emissioni in atmosfera” viene **integrato** con quanto di seguito riportato:

**“Assetto futuro**

*A seguito degli interventi di adeguamento previsti per i capannoni n. 1, n.2 e n.5, con particolare riferimento alla modifica del sistema di ventilazione dei capannoni n.1 e n.2 e della variazione della stabulazione interna per tutti e tre i capannoni, si ha una riduzione delle emissioni di ammoniaca e di conseguenza un miglioramento dello stato ambientale dovuto alle esalazioni odorigene, come rappresentato di seguito. Si ottiene inoltre una riduzione delle emissioni di metano nello svolgimento dello scenario 2.*

|                  | Potenzialità massima | Emissioni NH3<br>(t/anno) | Emissioni CH4<br>(t/anno) |
|------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| Scenario attuale | 15.887               | 176,8                     | 244,4                     |
| Scenario 1       | 15.887               | 165,3                     | 244,4                     |
| Scenario 2       | 10.915               | 138,8                     | 203,6                     |

*In particolare, la riduzione delle emissioni di ammoniaca sono da ricondurre agli interventi di variazione della tipologia di stabulazione nei capannoni n.1 e n.2 (da pavimento pieno a pavimento totalmente fessurato) e all’implementazione del sistema di rimozione dei liquami con cassone a ribaltamento per una pulizia e allontanamento frequente degli stessi.*

*I sistemi di stabulazione previsti rispecchiano le migliori tecnologie disponibili previste dal Documento BAT Conclusions per il settore suinicolo.”*

8. **di stabilire** che il gestore, **nell’ambito della procedura di Riesame**, da attivare nei tempi previsti dalla Regione Emilia-Romagna con Determinazione n. 20360 del 14/12/2017, oltre che a trasmettere tutta la documentazione tecnica necessaria all’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 29-octies del D.lgs. 152/06 e s.m.i., dovrà:

- dare evidenza del **rispetto del limite emissivo (BAT-AEL)** per ogni singolo ricovero, come previsto dalla BAT30 – Tab. 2.1 del documento BAT Conclusion, prevedendo eventualmente interventi di adeguamento e tempi per la realizzazione degli stessi che tengano conto della scadenza prevista all’art. 29-octies, comma 6. Il calcolo delle emissioni dovrà essere effettuato tramite un programma riconosciuto dalla regione;
- presentare una **valutazione delle emissioni odorigene** che tenga conto delle seguenti informazioni e verifiche, sulla base di entrambi gli scenari attivati, con specifico riferimento alla consistenza massima autorizzata:
  - area territoriale interessata da possibili impatti odorigeni, con particolare attenzione a presenza antropica, aree residenziali, produttive, commerciali, agricole e recettori sensibili (scuole, ospedali, case di cura, strutture protette, residenze per anziani,...);
  - identificazione di tutte le sorgenti odorigene presenti in azienda, la loro individuazione in planimetria, con definizione delle caratteristiche fisiche, geometriche e della presenza di eventuali profili temporali;
  - caratterizzazione olfattometrica delle sorgenti emmissive, effettuata tramite la misura della concentrazione di odore mediante olfattometria dinamica (UNI 13725:2004). Nel caso in cui non sia possibile ottenere misure sperimentali (es. nuovi impianti), tali valori potranno essere ricavati da dati di bibliografia opportunamente documentati oppure relativi ad analisi effettuate in allevamenti simili (per tipologia di animali, dimensioni e tecniche di allevamento). Resta inteso che, qualora siano già state ultimate le opere oggetto della presente modifica, dovrà essere fornita una relazione contenente misure olfattometriche effettuate alle sorgenti;
  - descrizione degli accorgimenti tecnici e gestionali per il contenimento e/o la riduzione delle emissioni odorigene;

- descrizione di misure aggiuntive, in termini di controllo e/o procedure gestionali, da implementare in caso di transitori (attività particolari effettuate con una bassa frequenza e/o di durata limitata) e/o in occasione dei più comuni eventi incidentali che caratterizzano l'attività

Inoltre, qualora fossero già stati ultimati gli interventi di ristrutturazione dei capannoni n.1, n.2 e n.3, con attivazione del ciclo produttivo a pieno regime:

- c) tenuto conto che non è stata presentata la caratterizzazione acustica delle sorgenti sonore relative alle operazioni di movimentazione dei capi in arrivo e partenza, a fine intervento dovranno essere eseguiti i **monitoraggi acustici di verifica** (perizia acustica di collaudo) completi svolti secondo le norme UNI 11143-5, riportando la caratterizzazione acustica in emissione delle specifiche sorgenti sonore o, quanto meno, in base alla specificità di queste, se vi è una ripetizione plurima delle medesime sorgenti (vedi gruppi identici di ventilatori);
  - d) presentare copia della **Comunicazione di utilizzazione agronomica** aggiornata.
9. **di mantenere fissato il termine di validità della autorizzazione al 18/12/2025**, ai sensi del D.Lgs n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs n. 46/2014, fatto salvo che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'AIA è comunque disposto secondo quanto previsto dall'art. 29-octies, commi 3 e 4 del D.Lgs 152/2006 e smi, ed è facoltà di questa Agenzia di avviare di sua iniziativa un riesame alla data del previsto rinnovo;
  10. **di trasmettere** il presente provvedimento di modifica dell'AIA n. 3935 del 18/12/2015 al SUAP territorialmente competente per la trasmissione al gestore e a tutte le Amministrazioni interessate, ai sensi della L.R. 21/2004 e s.m.i. e della DGR 1795/2016;
  11. **di dare atto** che contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza ;
  12. **di rendere noto che**, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2 e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e s.m.i., copia dell'AIA (e di qualsiasi suo successivo aggiornamento) è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito web istituzionale di questa Agenzia ([www.arpa.emr.it](http://www.arpa.emr.it)) e presso la sede di ARP AE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2;

DICHIARA che:

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARP AE.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI  
E CONCESSIONI  
DI RAVENNA  
*Dott. Alberto Rebucci*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**